

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA-

IV Sezione bis - Ricorso r.g.n. 10826/2021

In esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n. 5892/2024 del T.A.R. Lazio, Roma, IV Sezione bis, del 26.03.2024, si provvede alla notificazione per pubblici proclami del ricorso sotto forma di sunto.

Il ricorso è stato proposto dal Sig.ra FLAGIELLO Rosanna, difesa dagli Avv.ti Eduardo Romano e Guglielmo Romano, con domicilio in sede digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata eduardo.romano@avvocatismcv.com, contro il M.I.U.R. (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Sig.ra Varriale Marina, per: a) l'annullamento, previa sospensione della efficacia, di : a.1) Decreto prot. n. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011071.06-07-2021, emesso dalla Dirigente p.t. dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, non notificato, mercè il quale è stata disposta, tra le altre, l'esclusione anche della odierna ricorrente dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (di seguito anche G.P.S.) di I Fascia (TAB-7), in relazione alla Classe di concorso ADEE (Scuola Primaria – Sostegno), “per mancanza del titolo di accesso” nonché sancita la non valutabilità ai fini giuridici dei servizi medio tempore prestati su posto di sostegno; a.2) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non noti, comunque lesivi della posizione della ricorrente, tra i quali, precipuamente : a.3) Graduatoria Provinciale per le Supplenze di I Fascia (TAB-7), in relazione alla Classe di concorso ADEE (Scuola Primaria – Sostegno), emanata in data successiva alla adozione del Decreto sub a.1) per l'Ambito

Territoriale di Napoli, nella parte in cui non contempla, tra i docenti muniti di titolo e punteggio, la ricorrente sig.ra Flagiello; b) la declaratoria, in ogni caso, del buon diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno ed il conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADEE, in funzione dei titoli e servizi svolti dal 2018 ad oggi, con conseguente corretto ricollocamento nella graduatoria definitiva d'istituto – G.P.S.; c) per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, C.p.a., del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad adottare in favore della ricorrente gli opportuni provvedimenti di rettifica, integrazione e/o sostituzione di quelli quivi opposti.

Controinteressati destinatari della presente notificazione sono tutti gli altri docenti inclusi nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze di I Fascia (TAB-7), in relazione alla Classe di concorso ADEE (Scuola Primaria – Sostegno) per l'Ambito Territoriale di Napoli, per come illo tempore impugnata dalla ricorrente, che, in caso di accoglimento del ricorso, si troverebbero collocati in posizione deteriore rispetto a quella che verrebbe occupata dalla Sig.ra Flagiello.

I motivi di diritto prodotti in ricorso fondano sulla VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI ARTT. 1, 4, 35 E 36 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULL'ONERE DELLA PROVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 21 NONIES DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 – CARENZA DI ISTRUTTORIA E

DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE – SVIAMENTO;

II - VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 60/2020 - DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE - MANIFESTA ILLOGICITÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI ARTT. 1, 4, 35 E 36 - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI DIVIETO DI ABUSO DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 4 E 7 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE “LEGGE DELLA BUONA SCUOLA”. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA.

Per non aver l'Amministrazione dell'Istruzione Pubblica esplicitato le ragioni sulla scorta delle quali ha dubitato della autenticità del titolo di specializzazione della ricorrente, senza peraltro offrire prova contraria alcuna rispetto alla documentazione autentica e conferente proveniente dall'interessata.

Per avere l'Amministrazione adottato le proprie determinazioni ben oltre i termini di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.

Per non avere ritenuto l'Amministrazione in ogni caso valutabili i titoli di servizio della ricorrente sulla scorta delle disposizioni di cui all'O.M. n. 60/2020.

Per avere del tutto omesso l'Amministrazione le garanzie partecipative ed il contraddittorio in favore dell'interessata prima di disporre con il Decreto opposto in via principale il depennamento dalla graduatoria, per tale via aggravando altresì il procedimento.

Nelle conclusioni del ricorso la Sig.ra Flagiello ha quindi chiesto la declaratoria di annullamento dei provvedimenti impugnati sub lett. a.1), a.2) ed a.3), nonché la declaratoria del suo buon diritto a vedersi riconosciuto il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno ed il conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADEE, in funzione dei titoli e servizi svolti dal 2018 al 2021, con conseguente corretto ricollocamento nella graduatoria definitiva d'istituto ed altresì per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, C.p.a., delle Amministrazioni intime, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad adottare in suo favore gli opportuni provvedimenti di rettifica, integrazione e/o sostituzione di quelli opposti.

Aversa, 11.04.2024

Avv. Eduardo Romano